

Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Eurofer/Commissione

(Causa T-381/11) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Assegnazione gratuita delle quote delle emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2013 — Decisione della Commissione che stabilisce i parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione delle quote di emissioni — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»

(2012/C 217/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di intervento della Euroalliages.
- 3) La Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.9.2011.

Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Al Assad/Consiglio

(Causa T-202/12)

(2012/C 217/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda la sig.ra Bouchra (detta Bushra) Al Assad;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87-91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-383/11, Makhoulouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2011, C 282, pag. 30.

Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Alchaar/Consiglio

(Causa T-203/12)

(2012/C 217/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Aleppo, Siria) (rappresentante: avv. A. Korkmaz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente:
 - il regolamento di esecuzione n. 1244/2011 del 1° dicembre 2011;
 - la decisione 2011/782/PESC, come ad oggi modificata ed integrata, ad opera, in particolare, della decisione di esecuzione 2012/37/PESC, della decisione 2012/122/PESC, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC e della decisione 2012/206/PESC;
 - il regolamento n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012, come ad oggi modificato ed integrato, ad opera, in particolare, del regolamento di esecuzione n. 55/2012, del regolamento n. 168/2012 e del regolamento di esecuzione n. 266/2012;

- qualsiasi atto futuro che modifichi od integri la decisione 2011/782/PESC e il regolamento n. 36/2012 del Consiglio;
- annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua comunicazione del 16 marzo 2012 indirizzata al ricorrente, nei limiti in cui essa mantiene l'iscrizione di quest'ultimo negli elenchi controversi;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali, in particolare dei diritti della difesa, dell'obbligo di motivazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nei limiti in cui il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna notifica formale della sua iscrizione nell'elenco delle persone sanzionate e i motivi della sua iscrizione indicati negli atti impugnati non sarebbero sufficienti per giustificare le sanzioni.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica.

Ricorso proposto il 15 maggio 2012 — Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI — Viavita (VIAVITA)

(Causa T-204/12)

(2012/C 217/53)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vila Vita Hotel und Touristik GmbH (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Schoenen e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viavita SASU (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1° marzo 2012, procedimento R 419/2011-1;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- nell'ipotesi in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VIAVITA», per servizi delle classi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 52201504

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario austriaco n. 154631 del marchio denominativo «VILA VITA PARC», per servizi delle classi 39 e 42; registrazione di marchio comunitario tedesco n. 2097301 del marchio figurativo «VILA VITA TOURISTIK GMBH», per prodotti e servizi delle classi 3, 35, 37, 39 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Ricorso proposto il 14 maggio 2012 — Shark/UAMI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

(Causa T-217/12)

(2012/C 217/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shark AG (Innsbruck, Austria) (rappresentanti: D. Campbell, barrister, e P. Strickland, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1° marzo 2012, nel procedimento R 360/2011-1;
- condannare l'Ufficio e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.